



Roma, 19 maggio 2016

## **CORTE FEDERALE D'APPELLO**

### **IV SEZIONE**

### **RIUNIONE GIOVEDÌ 19 MAGGIO 2016**

#### **1. Ricorso FROSINONE CALCIO S.R.L.**

avverso le sanzioni:

- inibizione di mesi 3 al sig. Emanuele Fani, quale tesserato e responsabile del Settore Giovanile della Società Frosinone,
- ammenda di € 1.500,00 alla società reclamante, a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 C.G.S., per il comportamento posto in essere dal proprio tesserato,

rispettivamente inflitte seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione degli artt. 1 bis comma 1 C.G.S., 36 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, 36 del Regolamento del Settore Tecnico F.I.G.C. e 23 N.O.I.F. – nota n. 5442/72 pf 14-15/FDL/dl dell'1.12.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 70 del 19.4.2016)

**ACCOLTO** e, per l'effetto, annulla le sanzioni inflitte.

